

Risoluzioni nn. 7/00220 Mazzetti, 7/00229 Manes, 7/00234 Manes e 7/00247 Milani

Iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti

VIII Commissione (Ambiente, Territorio E Lavori Pubblici) –
Camera dei deputati



ASSTRA, Associazione Trasporti, è l'Associazione datoriale, nazionale, che riunisce e rappresenta a livello istituzionale le aziende di trasporto pubblico regionale e locale in Italia, sia a capitale pubblico sia a capitale privato.

Con riferimento alla materia dei contratti pubblici, le aziende rappresentate sono tenute, in qualità di Stazioni appaltanti operanti nei settori speciali, per l'affidamento dei contratti di lavoro, servizi e forniture strumentali all'attività di trasporto pubblico, all'applicazione del Libro III del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito Codice). In via residuale, si rapportano altresì alla materia dei contratti pubblici anche in qualità di operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure indette dalle Pubbliche amministrazioni per l'affidamento di contratti di servizi di interesse economico generale, nonché per il solo l'affidamento del servizio di trasporto pubblico di passeggeri con autobus o tram con contratto di appalto.

L'Associazione ha accolto con favore le novità a livello sistematico introdotte dal nuovo Codice di dedicare l'intero Libro III alla specifica disciplina dei settori speciali. Tale collocazione, in linea con le Direttive Comunitarie, garantisce la peculiarità che contraddistingue i settori speciali e i soggetti in essi operanti e, inoltre, agevola l'applicazione della disciplina stessa.

Tuttavia, l'interpretazione di alcune previsioni del Codice sembra attenuare tale specificità, andando a restringere il campo di applicazione, sia soggettivo sia oggettivo, di alcuni strumenti di flessibilità riconosciuti dal Codice e a livello europeo ai soggetti operanti nei settori speciali, generando situazioni di disparità di trattamento con gli altri soggetti operanti a livello europeo. A titolo esemplificativo, si evidenzia l'erronea tendenza a qualificare tout court come organismi di diritto pubblico le società in house, con ciò disconoscendo che alcune società operanti nei settori speciali, seppur in house, svolgono attività di natura industriale o commerciale e, pertanto, dovrebbero poter operare quale imprese pubbliche.

Si ritiene, quindi, opportuno intervenire affinché le previsioni del Codice si pongano in continuità con la normativa europea e affinché vengano interpretate in conformità con la stessa e con gli obiettivi di semplificazione e di risultato che animano il Codice.

Negli stessi termini, l'Associazione condivide l'importanza del sistema di digitalizzazione delle procedure di gara avviato con il Codice, che, una volta operativo, dovrebbe garantire una semplificazione dell'attività delle Stazioni Appaltanti e degli operatori economici, in ragione, tra l'altro, dell'interoperabilità tra le Banche dati e le piattaforme di approvvigionamento digitale delle Stazioni appaltanti.

In merito, l'Associazione ha più volte rappresentato come l'avvio della digitalizzazione senza un periodo di sperimentazione e in assenza di compiutezza abbia rallentato l'attività delle Stazioni appaltanti, alcune delle quali destinatarie di risorse PNRR. Attualmente, è doveroso rappresentare come l'effettiva attuazione del sistema di digitalizzazione, anche ad opera delle Autorità competenti, renda l'attività delle Stazioni appaltanti eccessivamente "macchinosa", anche in quei contesti in cui le Stazioni appaltanti in precedenza operavano con maggiore flessibilità (es. Smart CIG). Inoltre, le piattaforme e i sistemi digitali mancano di considerare pienamente la peculiarità di azione riconosciuta dal Codice ai soggetti operanti nei settori speciali, rimanendo ancorati al modello di pubblica amministrazione in senso stretto. Allo stesso modo, anche il sistema di qualificazione risulta improntato all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Si ritiene, quindi, opportuno dare attuazione alla piena esclusione delle Stazioni appaltanti operanti nei settori speciali, in ragione della loro autonomia organizzativa.

Alla luce delle suddette considerazioni, si sottopongono di seguito all'attenzione di codesta spettabile Commissione, quelli che, a nostro avviso costituiscono degli interventi, interpretativi ed emendativi alla disciplina del Codice, con l'auspicio che gli stessi possano essere condivisi dalla Commissione e possano,



quindi, essere concretizzati nell'attività di revisione del Codice alla luce della possibilità riconosciuta dalla Legge delega 21 giugno 2022, n. 78.

* * *

• Società in house operanti nei settori speciali

Ai fini della corretta interpretazione e del corretto inquadramento nella definizione di organismo di diritto pubblico ai sensi del Codice, si segnala l'erronea tendenza a qualificare tout court come organismi di diritto pubblico le società in house, con ciò disconoscendo che alcune società, seppur in house, svolgono attività di natura industriale o commerciale, quali quelle operanti nei settori speciali, con conseguente impossibilità per queste ultime di avvalersi delle semplificazioni previste per i settori speciali dalla normativa nazionale, in continuità con quella europea.

Alla luce della chiara definizione di organismo di diritto pubblico contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. e) dell'All. I.1 al Codice, conforme a quella europea, si ritiene opportuno un intervento a livello interpretativo, chiarendo che le società *in house* operanti nei settori speciali, quando svolgono attività di natura industriale e/o commerciale, non rivestendo i requisiti congiuntamente richiesti per gli organismi di diritto pubblico, sono correttamente qualificabili quali imprese pubbliche ai sensi della lett. f). Ciò consentirebbe a tali soggetti di usufruire degli strumenti di flessibilità previsti e riconosciuti dalla specifica disciplina in materia di contratti pubblici negli appalti sottosoglia.

* * *

Definizione di impresa pubblica – Allegato I.1, Articolo 1 "Definizione dei soggetti"

In conformità con la definizione contenuta nella Direttiva 2014/25/UE (articolo 4, paragrafo 2) si ritiene opportuno modificare la definizione di impresa pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) dell'Allegato I.1, prevedendo che per imprese pubbliche si intendono le imprese sulle quali le "amministrazioni aggiudicatrici" - e non più genericamente, le "stazioni appaltanti" - possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. Invero, il riferimento alle stazioni appaltanti rischia di ingenerare fraintendimenti circa l'individuazione dei soggetti qualificabili come imprese pubbliche, in quanto la definizione di stazione appaltante ricomprende in termini più ampi qualsiasi soggetto anche privato che nella scelta del contraente è comunque tenuto all'applicazione del Codice.

Proposta emendativa

«All'articolo 1, comma 1, lettera f) le parole "stazioni appaltanti" sono sostitute con "amministrazioni aggiudicatrici"».

Testo coordinato

Articolo 1. Definizioni dei soggetti

«1. Nel codice si intende per:

f) «impresa pubblica», l'impresa sulla quale le stazioni appaltanti **amministrazioni aggiudicatrici** possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. L'influenza





dominante è presunta quando le stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- 3) possono designare più della metà dei membri del Consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

* * *

• Qualificazione delle Stazioni appaltanti operanti nei settori speciali e aggregazione delle committenze - Articolo 62 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze"

Si ritiene necessario un intervento chiarificatore allo scopo di evitare interpretazioni restrittive dell'art. 62, che disciplina le aggregazioni e le centralizzazioni delle committenze con riguardo ai settori ordinari e in connessione con il sistema della qualificazione, in contrasto con il *favor* della normativa europea per le aggregazioni delle stazioni appallanti, utili ad ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transizioni più bassi nonché un miglioramento e una maggiore professionalità nella gestione degli appalti, e con la flessibilità riconosciuta ai soggetti operanti nei settori speciali.

Alla luce dell'esclusione dal sistema di qualificazione dei settori speciali, si ritiene opportuno esplicitare che due o più stazioni appaltanti operanti nei settori speciali possano decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture oppure decidere di aggregarsi in un soggetto terzo dotato di rilevanza esterna, il quale può operare quale centrale di committenza, pur se non qualificato come tale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) dell'Allegato I.1.

Nell'ottica di garantire e salvaguardare il potere di autorganizzazione dei soggetti operanti nei settori speciali, si ritiene debba essere eliminata la previsione secondo la quale sarà possibile definire, con successivi interventi sull'Allegato II.4, criteri di qualificazione "alternativi". Invero, l'organizzazione di tali soggetti, che nella totalità dei casi sono società gerenti servizi pubblici locali, già risponde indubitabilmente alle esigenze perseguite del legislatore, a cui si aggiunge la difficoltà di individuare univocamente parametri per la qualificazione di tali soggetti tra loro differenti.

Proposta emendativa

«All'articolo 62, comma 17 si apportano le seguenti modifiche:

- a) Dopo le parole "le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi" sono aggiunte le seguenti ", nonché le stazioni appaltanti che non siano amministrazioni aggiudicatrici";
- b) Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Due o più stazioni appaltanti di cui al primo periodo possono decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, nonché aggregarsi in un soggetto anche non qualificato, purché dotato di rilevanza esterna, al fine di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento di un appalto di servizi e forniture. Tale soggetto opera quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) dell'Allegato I.1.";
- c) Il secondo periodo è soppresso.».



Testo coordinato

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

«17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi, nonché le stazioni appaltanti che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Due o più stazioni appaltanti di cui al primo periodo possono decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, nonché aggregarsi in un soggetto anche non qualificato, purché dotato di rilevanza esterna. Tale soggetto opera quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) dell'Allegato I.1. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.».

* * *

 Sistemi di qualificazione - Coordinamento previsioni di cui all'articolo 141, comma 4 lettera a) e 162 comma 1 del Codice

Le modifiche proposte nascono dall'esigenza di ovviare al mancato coordinamento delle previsioni contenute negli articoli 141 comma 4 e 162 comma 1 del Codice. Invero, l'articolo 162 disciplina la possibilità riconosciuta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti operanti nei settori speciali di gestire e istituire sistemi di qualificazione degli operatori economici, in continuità con il diritto europeo. Come noto, gli articoli 68 e 77 della Direttiva UE 2014/25 attribuiscono tale possibilità per gli enti aggiudicatori, definizione che ricomprende, ai sensi dell'articolo 4 della medesima direttiva, sia le amministrazioni aggiudicatrici sia le imprese pubbliche e i soggetti titolati di diritti speciali o esclusivi operanti nei settori speciali. Nonostante ciò, l'articolo 141 fa espresso riferimento alle sole imprese pubbliche e ai soli soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi, in contrasto quindi con quanto previsto dall'articolo 162 e della suddetta Direttiva. Si ritiene pertanto, necessario coordinare le previsioni di cui sopra includendo, in via generale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operanti nei settori speciali.

Proposta emendativa

«All'articolo 141, comma 4 le parole "imprese pubbliche e soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi" sono sostituite con "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti"».

Testo coordinato

Articolo 141. Ambito e norme applicabili

- «4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:
- a) istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici;».

* * *

 Possibilità di ricorrere a sistemi di qualificazione altrui – Articolo 162 "Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione" In continuità con la normativa europea e in particolare con gli articoli 68 e 77 della Direttiva 2014/25/UE, l'articolo 141, comma 4, lettera a) riconosce alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la possibilità di istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici, con l'obbligo di renderli pubblici. Più precisamente, l'articolo 162 del Codice disciplina le modalità di pubblicazione del sistema di qualificazione, senza tuttavia fare riferimento alla possibilità, per le stazioni appaltanti, prevista dalla normativa europea e sempre consentita dalla precedente normativa nazionale sugli appalti pubblici, di avvalersi di sistemi di qualificazione altrui. Al fine di esplicitare anche nella nuova normativa tale possibilità, nel rispetto della trasparenza e della pubblicità della scelta, si ritiene opportuno intervenire come sopra rappresentato sull'articolo 162.

Proposta emendativa

«All'articolo 162, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3-bis. Una stazione appaltante può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.»

* * *

• Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.

Come noto, l'articolo 11 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indichino già nel bando o nell'invito alla gara il contratto collettivo da applicare al personale impiegato negli appalti pubblici, individuato nel «contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in materia prevalente». Viene, inoltre, riconosciuta all'operatore economico la possibilità di indicare nella propria offerta un diverso contratto collettivo applicato purché «garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante».

Si ritiene necessario un intervento volto ad agevolare la S.A. nello svolgimento dei compiti a cui è chiamata dall'art. 11, in quanto eccessivamente onerosi, sia in termini economici (consulenze necessarie a fornire alla S.A. conoscenze tecniche ai fini della individuazione dei CCNL maggiormente rappresentativi e della verifica di equivalenza), sia per il rischio di contenziosi che l'esito negativo della verifica di equivalenza, di regola demandata ai giudici e non alla discrezionalità delle SS.AA., può comportare. Si suggerisce, pertanto, si intervenire sull'art. 11, limitando la verifica di equivalenza ai soli casi di verifica dell'anomalia dell'offerta e quindi con le sole modalità di cui all'art. 110 del Codice.

* * *

• Deroga principio di rotazione ed elenchi degli operatori economici.

Si segnala la necessita di intervenire sulla previsione contenuta al co. 5 dell'art. 49, che consente una deroga al principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata svolta senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, al fine di chiarire



che la suddetta deroga opera anche con riferimento all'ipotesi di ricorso agli elenchi degli operatori, essendo espressamente contemplata dalle procedure previste alle lett. c), d), e) co. 1, dell'art. 50 richiamate.

Proposte emendativa

«All'articolo 49, comma 5, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dopo le parole "da invitare alla successiva procedura negoziata" sono aggiunte le seguenti "e quando risultano inviatati alla procedura negoziata tutti i soggetti iscritti nell'elenco o nell'albo istituito dalla Stazione appaltante con riferimento alla categoria merceologica d'interesse inerente all'oggetto dell'appalto"».

Testo coordinato

Articolo 49. Principio di rotazione degli affidamenti.

«5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata e quando risultano inviatati alla procedura negoziata tutti i soggetti iscritti nell'elenco o nell'albo istituito dalla Stazione appaltante con riferimento alla categoria merceologica d'interesse inerente all'oggetto dell'appalto.».

* * *

• Art. 172 - Relazioni uniche per i settori speciali.

Si ritine opportuno intervenire sull'art. 172, inerente alle relazioni uniche con le quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti documento lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, in quanto al comma 1, lett. b), viene richiamato l'art. 76, che disciplina le procedure negoziate nei settori ordinari, in luogo dell'art. 158, previsione parallela contenuta nel Libro III dedicato ai settori speciali.

Proposta emendativa

«All'articolo 172, comma 1 lettera b) le parole "l'articolo 76" sono sostituite con "l'articolo 158".».

* * *

Collegio Consultivo Tecnico

Nel condividere la finalità dell'istituto del Collegio consultivo tecnico, volto ad evitare che si originino contenziosi che possano ritardare o pregiudicare la realizzazione dell'opera pubblica, si ritiene necessario un intervento, anche interpretativo, che confermi come la costituzione del Collegio per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che operano nei settori speciali sia facoltativa, e non obbligatoria, alla stregua degli altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. Inoltre, in merito alla disciplina del Collegio consultivo tecnico, si ritiene necessaria l'adozione delle Linee guida di cui all'articolo 1, comma 3 dell'Allegato V.2 al Codice, anche ai fini della determinazione dei compensi dei componenti del Collegio.

* * *

 Art. 106. Garanzie per la partecipazione alla procedura. Accesso al beneficio della riduzione dell'importo.

Ai sensi del primo periodo del comma 8, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 consente la riduzione dell'importo della cauzione nella misura del 30 per cento. Poiché tale certificazione è ricompresa anche nell'Allegato II.13, non è chiaro se il relativo possesso possa dar luogo ad una doppia riduzione, ossia del 30% di cui al comma 8, primo periodo, dell'art. 106 e del 20% di cui alla tabella, riga nona, dell'allegato II.13. Al fine di chiarire tale aspetto, si ritiene opportuno precisare la norma in esame come proposto.

Proposta emendativa

«All'articolo 106, comma 8, quarto periodo, dopo le parole "tra quelli previsti dall'allegato II.13" sono aggiunte "(ivi comprese quelle di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000)"».

Testo coordinato

Articolo 106. Garanzie per la partecipazione alla procedura.

«8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 (ivi comprese quelle di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000), nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.».

* * *

• Art. 103. Sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori. Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo.

In materia di requisiti di partecipazione alle procedure di lavori di importo rilevante, si evidenzia una discordanza tra quanto previsto dall'articolo 103 e l'allegato II.12.



Più dettagliatamente, **l'articolo 103** prevede al **comma 1** che «1. <u>Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro</u>, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:

a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico; in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto; in alternativa, la stazione appaltante può richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;

b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.».

Differentemente, al **comma 6 dell'articolo 2 dell'allegato II.12** al Codice, è previso che «<u>Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000</u>, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, <u>nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari</u>, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, <u>non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara</u>; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti».

Si ritiene, pertanto, opportuno prevedere un coordinamento delle suddette previsioni, al fine di definire una disciplina univoca.

Inoltre, si ritiene utile intervenire sull'allegato II.12 al fine di chiarire se tutte le categorie SOA debbano o meno ritenersi a qualificazione obbligatoria.

* * *

• Articolo 119. Subappalto "a cascata".

L'istituto del subappalto a cascata previsto dal co. 17, art. 119 del Codice e introdotto in ragione della procedura di infrazione comunitaria, rende necessario un intervento volto ad imporre ai soggetti affidatari l'indicazione in sede di offerta non solo dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare, ma altresì quelli oggetto di ulteriore subappalto.

Proposta emendativa

«All'articolo 119, comma 4, lettera c), dopo le parole "che si intende subappaltare" sono aggiunte "ivi comprese quelle oggetto di ulteriore subappalto"».

Testo coordinato

Articolo 119. Subappalto.



- «4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare **ivi compresi quelli oggetto di ulteriore subappalto**.»

* * *

Articolo 104 - Avvalimento

Le ultime pronunce giurisprudenziali sembrano avallare l'interpretazione per cui l'impresa ausiliaria debba necessariamente soddisfare non solo i requisiti generali ma anche quelli speciali di cui all'art. 100 del Codice, indipendentemente se tali requisiti siano o meno oggetto di avvalimento. Tale interpretazione si ritiene in contrasto con il principio della massima partecipazione e con la *ratio* dello stesso istituto dell'avvalimento e si ritiene, pertanto, opportuno intervenire sull'art. 104, co. 4, del Codice, prevedendo in continuità con la previgente normativa, che la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 100 debba essere limitata a quelli "oggetto dell'avvalimento".

* * *

• Trasparenza nei Contratti pubblici

L'articolo 28, comma 2, collocato nel Libro I, parte II del Codice prevede il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Stazione appaltante e la Banca dati Nazionale dei contratti pubblici, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. Poiché le società quotate risultano espressamente sottratte agli obblighi in materia di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, si ritiene necessario chiarire che le stesse non risultano parimenti soggette a quanto stabilito dalla previsione di cui all'art. 28, comma 2, citata.

* * *

Esecuzione del contratto nell'ecosistema nazionale di e-procurement

L'effettiva attuazione ad opera delle Autorità competenti del controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione previsto all'articolo 22 del Codice, risulta eccessivamente oneroso per le Stazioni appaltanti. A tal fine, si ritiene necessario un intervento di semplificazione, volto a ridurre per alcune tipologie di contratti, anche in ragione dell'importo, il numero di schede da inviare all'ANAC (scheda di stipula e avvio del contratto, scheda di conclusione e liquidazione), limitando invece ad altre tipologie di contratto la trasmissione delle schede di avanzamento.